

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Cirillo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 15/12/2014 vertente

TRA

Ca.Cl., elett. dom. in Roma, Via (...), presso lo studio dell'avv. Da.Di., che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione;

- ATTORE - E

D'A.Ma., elett. dom. in Roma, Via (...), presso lo studio dell'avv. Fr.Ma., che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

OGGETTO: scioglimento comunione. FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata il 2/8/12 Ca.Cl. chiedeva lo scioglimento della comunione, convenendo in giudizio D'A.Ma., dalla quale era separato, mediante ripartizione dell'attivo e del passivo previa determinazione della consistenza del patrimonio e mediante attribuzione della quota ideale che tenesse conto degli apporti personali di ciascuno dei coniugi, ed in particolare del suo reddito dato dalla pensione di invalidità per incapacità lavorativa e del godimento dei beni successivo alla separazione.

Assumeva Ca.Cl. che l'attivo era composto dall'appartamento in Nettuno, località Cretarossa, Via (...) con posti auto e posti bicicletta, dall'autovettura (...) tg (...) dal terreno agricolo sito in località Isola Sacra, dalle giacenze dei conti presso la Ba.Fo., presso la Bn., presso la BN. e presso altre banche su conti intestati a prestanomi dove D'A.Ma. aveva accantonato somme, da mobilio di

pregio, servizio di posate e di piatti, mentre il passivo era costituito da debiti contratti per Euro 196.194,39 che gravavano unicamente sulla sua pensione.

Si costituiva D'A.Ma. negando che i beni indicati fossero comuni, in quanto l'appartamento in Nettuno, località Cretarossa, Via (...) con posti auto e posti bicicletta era stato da lei acquistato in stato di separazione personale, l'autovettura (...) tg (...) era stata acquistata con denaro proprio, il terreno agricolo sito in località Isola Sacra era stato venduto a D'A.Do., non esistevano giacenze sui conti, il mobilio era stato acquistato con denaro proprio, mentre il solo Ca.Cl. aveva contratto debiti.

Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da D'A.Ma. per omesso deposito della "relazione notarile ultraventennale obbligatoria", atteso l'inesistenza di un vero e proprio obbligo di legge, ma della opportunità che le modalità di scioglimento della comunione siano precedute dal deposito della documentazione ipocatastale onde verificare la specifica individuazione del compendio immobiliare oggetto di causa, la sua provenienza e la necessità di compiere la divisione in contraddittorio con tutte le parti interessate, inclusi eventuali creditori iscritti. Trattandosi di documenti non direttamente posti a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, ma della regolarità della divisione, essi devono essere versati quanto meno prima che si proceda all'assegnazione o alla vendita.

La domanda è in parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Dalla declaratoria di separazione personale del 25/11/11, pronunciata con la sentenza n. 23528/11, risulta che il Tribunale era legittimato alla pronuncia, non valendo tra le parti la precedente separazione personale dichiarata dall'autorità giudiziaria di Bruxelles nel 1997 in quanto fittizia.

Ne consegue che fino al passaggio in giudicato della sentenza del 25/11/11 Ca.Cl. e D'A.Ma. sono rimasti in comunione legale.

Ed invero, a mente dell'art. 191 c.c. la comunione si scioglie per effetto della separazione personale e la giurisprudenza ha chiarito che l'effetto sopravviene "ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale (Cass. Ord. 324 del 12/1/12).

Dunque, non ha valore la contraria dichiarazione resa al notaio da D'A.Ma. in occasione dell'acquisto del 23/7/02 dell'appartamento in Nettuno, località Cretarossa, Via (...) con posti auto e posti bicicletta, secondo cui la stessa sarebbe stata personalmente separata dal marito.

L'acquisto, pertanto, pure compiuto da uno solo dei coniugi, in quel momento in regime di comunione legale con l'altro coniuge, costituisce acquisto comune.

Parimenti deve dirsi per l'autovettura (...) tg (...) la quale pure intestata alla sola D'A.Ma., risulta acquistata il 14/6/10.

Non ha pregio eccepire che sia l'abitazione che l'autovettura sarebbero state acquistate con denaro proprio, valendo il principio per cui "in tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. attribuisce a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, e non già alla ripetizione - totale o parziale - del denaro personale e dei proventi dell'attività separata (che cadono nella comunione "de residuo" solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l'acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale "ex" art. 177, primo comma lett. a), cod. civ., rispetto ai quali trova applicazione

il principio inderogabile, posto dall'art. 194, primo comma, cod. civ., secondo cui, in sede di divisione, l'attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione (Cass. 10896/05), e insegnando la giurisprudenza che la divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa, con effetto "ex nunc", per annullamento del matrimonio o per una delle altre cause indicate nell'art. 191 cod. civ., si effettua in parti eguali, secondo il disposto del successivo art. 194, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all'acquisto del bene in comunione, non essendo applicabile la

disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art. 1101 cod. civ.), superabile mediante prova del contrario (Cass. n. 11467/03).

Quanto al terreno agricolo sito in località Isola Sacra, la pendenza di un giudizio volto a far valere nel contraddittorio con il terzo D'A.Do. la simulazione della compravendita del 15/5/01 con cui Ca.Cl. e D'A.Ma. hanno alienato il cespite, impedisce di formulare allo stato un giudizio di appartenenza al patrimonio comune che si chiede di dividere.

Al momento dello scioglimento della comunione legale tra Ca.Cl. e D'A.Ma., coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale del 25/11/11, non risultano saldi a credito dei conti presso la Ba.Fo. e presso la Bn., intestati al solo Ca.Cl., mentre il saldo finale del conto corrente cointestato tra D'A.Gi. e D'A.Ma. presso la BN. di Roma al 31/12/11 è di Euro 14.239,69, somma che deve presumersi per metà di D'A.Gi. e per metà di D'A.Ma., per la qual parte, e cioè per Euro 7.119,84, cade nella comunione "de residuo" ex art. 177 lett. c) in quanto non consumata al momento dello scioglimento.

Non risultano altre posizioni contabili intestate a D'A.Ma. al momento della separazione personale, né le richieste volte al loro accertamento sono accoglibili in quanto palesemente esplorative.

Il mobilio di pregio, i servizi di posate e di piatti che arredano la abitazione di Nettuno seguirà la divisione dell'immobile.

Da ultimo, deve rigettarsi la domanda di Ca.An. di ripartizione delle passività non avendo egli fornito prova che siano comuni o siano stati contratti per le dirette necessità della famiglia.

Invero, l'art. 194 c.c. estende la divisione al passivo della comunione, mentre le passività che Ca.Cl. pretende di ripartire sono sue proprie, risultando una sola delle numerose fonti di obbligo, e segnatamente il prestito di Euro 18.000,00 contratto con la Fo.Ba. il 9/5/06, sottoscritto da entrambi i coniugi. In questo caso, tuttavia, la passività non è più attuale, non risultando ricompresa tra quelle pur numerose posizioni debitorie che continuano a gravare sul trattamento pensionistico di Ca.Cl. percepito dalla Commissione Europea, secondo quanto la stessa Commissione Europea riferisce nella missiva del 26/4/12.

La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'accertamento di comoda divisibilità in natura secondo le quote di rispettivo concorso

dei condividenti dell'appartamento in Nettuno, località Cretarossa, Via (...) con posti auto e posti bicicletta, e per la stima all'attualità dello stesso appartamento e dell'autovettura (...) tg (...)

Deve, infine, essere differito alla sentenza definitiva il regolamento delle spese processuali di fase. P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara che residuano in comunione tra Ca.Cl. e D'A.Ma. l'appartamento in Nettuno, località Cretarossa, Via (...) con posti auto e posti bicicletta, con relativo mobilio e arredi, l'autovettura (...) tg (...) nonché la somma di Euro 7.119,84 presso la BN. di Roma;

- rigetta ogni altra domanda;
- spese al definitivo;

- rimette parti e causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza. Così deciso in Roma il 17 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2015.